



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, 29.07.2018

Prot. 2019/ 13498

Provvedimento n. 16

ai sensi dell'art. 83/9 D.lgs. 50/2016

per la procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'articolo 3, lett. vvvv) del D.lgs.50/2016, finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili di proprietà dello Stato, situati nella regione Basilicata | Lotto 2 | C.I.G.: 7785549647 | C.U.P.: G89C18000100001.

Il Direttore Regionale

visto l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.;

visti i poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 01 febbraio 2017;

vista la Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili;

vista la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i responsabili delle strutture centrali e territoriali;

vista la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le nuove competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili;

visti gli artt. 29 e 76 del d.lgs. 50/2016 e 120 del d. lgs. 104/2010;

premesse che

con determina a contrarre prot. n. 2019/2488 del 08.02.2018, avente ad oggetto l'affidamento del servizio in parola, è stata avviata una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;



Via Amendola n. 164/D - 70126 Bari – Tel. 080 5467811 – Postafax. 06 50516070

Ufficio di Matera: Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera

Ufficio di Lecce: Viale Gallipoli, 37 - 73100 Lecce

pei: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it

pec: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

in applicazione di quanto previsto al punto 5.2 della Linea guida Anac n. 3 *"Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, con nota prot. n. 2016/11866/DSP del 05/09/2016, la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, ha inteso fornire, anche al fine di garantire la dovuta uniformità di azione per tutte le Direzione Regionali, modalità operative di nomina delle commissioni giudicatrici da adottare sino all'entrata in vigore della disciplina dettata dal richiamato art. 77 del D.lgs. 50/2016, tra cui rileva che la commissione giudicatrice dovrà essere deputata alla sola valutazione tecnica ed economica delle offerte, mentre l'esame della documentazione amministrativa è demandata al RUP, ovvero, ove ritenuto necessario, ad un seggio di gara, composto oltre che dal RUP da altri due componenti, selezionati tra il personale amministrativo in servizio presso l'Agenzia;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Leonardo Trentadue;

con Determina Direttoriale prot. n. 5918 del 01.04.2019 sono stati individuati i funzionari costituenti il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice;

il 04.07.2019 la Commissione giudicatrice ha avviato le proprie attività relativamente al Lotto n. 1; per le risultanze si rinvia al verbale prot. n. 2019/11945 in pari data;

il 10.07.2019 la Commissione giudicatrice ha avviato le proprie attività relativamente al Lotto n. 2; per le risultanze si rinvia al verbale prot. n. 2019/12349 in pari data;

all'esito della suddetta seduta, la Commissione giudicatrice, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, ha proposto l'esclusione del seguente concorrente:

per il Lotto 2:

n.	Denominazione
20	S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO s.r.l. in r.t.p. con La.Sp.ed Tirreno s.r.l. e con Francesco Ucci;

in quanto dal controllo sulla documentazione tecnica inserita dall'operatore economico nella rispettiva sezione del Portale, si è verificato che sebbene la relazione tecnica risulti conforme a quanto riportato dal disciplinare di gara - paragrafo 16), le schede A1, A2, A3 e A4 non sono conformi a quanto indicato dal suddetto disciplinare al par. 16), poiché le stesse non risultano firmate digitalmente dalla mandataria S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO s.r.l. e dal mandante Francesco Ucci bensì dal solo legale rappresentante della La.Sp.ed Tirreno s.r.l. e pertanto risultano carenti di elemento essenziale;

con Provvedimento n. 13 Prot. 12404 del 11 luglio 2019 è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura e ne è stata data comunicazione allo stesso con nota Prot. 12405 del 11 luglio 2019;

con nota assunta al protocollo della scrivente al numero 13091 del 23/07/2019 il concorrente S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO s.r.l. in r.t.p. con La.Sp.ed Tirreno s.r.l. e con Francesco Ucci ha richiesto la riammissione alla procedura in parola con la seguente motivazione:

"...Con riferimento alla questione, relativa alla carenza della sottoscrizione dell'offerta, occorre richiamare l'interpretazione fornita dall'Anac con determinazione n.1 dell'8 gennaio 2015, ribadita in successivi pareri (v. delibera n. 1346 del 20 dicembre 2017), laddove si evidenzia che «la sottoscrizione della domanda o dell'offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza». L'Autorità ha infatti evidenziato (delibera n. 1358 del 20 dicembre 2017; parere n. 24 del 5 agosto 2014; delibera n. 953 del 7 settembre 2016; parere n. 10 del 4 febbraio 2015) il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza

che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881). Ciò premesso, qualora la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l'immediata e automatica estromissione dalla procedura selettiva (delibera n. 432 del 27 aprile 2017, con richiamo alla giurisprudenza: TAR Toscana, sez. I 31 marzo 2017 n. 496, Cons. Stato, sez. V 10 settembre 2014, n. 4595; TAR Lazio, sez. I 16 giugno 2016, n. 6923). Alla luce del predetto orientamento, è pertanto da ritenere sanabile mediante soccorso istruttorio la mancanza della sottoscrizione dell'offerta, purché essa sia riconducibile al concorrente e non presenti quindi incertezza assoluta in ordine alla provenienza della stessa.”;

con nota Prot. 13183 del 24/07/2019 la scrivente ha riscontrato la predetta richiesta precisando che l'art. 83/9 vieta la possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per le irregolarità inerenti l'offerta tecnica ed economica risultando inoltre non invocabile il principio del *favor participationis*, quale canone ermeneutico delle clausole di gara equivoche, non applicabile allorché sia da escludere alcun dubbio interpretativo del quadro normativo di riferimento e quando siano in discussione aspetti che comportino un pregiudizio del principio fondamentale delle procedure concorsuali, consistente nella parità di trattamento dei concorrenti;

ritenuto

sotto diverso profilo che l'invocata riammissione del concorrente alla gara possa essere accordata in virtù del principio secondo cui la lettera della *lex specialis* va interpretata alla luce del testo del disciplinare di gara, che stabilisce che l'offerta tecnica deve contenere a pena di esclusione i documenti ivi indicati, tra i quali l'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ma non che l'esclusione discenda dalla mancata sottoscrizione, come peraltro rilevato dal C.d.S. con sentenza 4881/2016;

inoltre la partecipazione alla procedura in parola è avvenuta in modalità telematica previa registrazione dell'operatore al portale dell'Agenzia del Demanio e che, pertanto, la contempla sicuri elementi da cui desumere la riconducibilità dell'offerta all'autore;

in particolare, ciò si ricava da quanto previsto dal disciplinare telematico, secondo cui la partecipazione alla procedura di gara e la presentazione dell'offerta erano possibili solo attraverso l'accesso al sistema effettuato mediante la creazione di un apposito "account";

ogni offerta, caricata sulla piattaforma, era quindi, preliminarmente, biunivocamente associata a un dato account. Ogni account, inoltre, a seguito dell'invio di una copia del documento di identità, era abbinato all'utente;

L'ANAC ha ulteriormente ribadito con Delibera 420 del 15/05/2019 che *“ogniquale volta la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l'immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (delibera n. 432 del 27 aprile 2017) specie con riferimento ai casi di incompleta sottoscrizione, come nel caso della sottoscrizione dell'offerta da parte di alcuni e non tutti i componenti del raggruppamento (cfr anche TAR Toscana, sez. I 31 marzo 2017 n. 496, Cons. Stato, sez. V 10 settembre 2014, n. 4595; TAR Lazio, sez. I 16 giugno 2016, n. 6923)”;*

sussistano, in virtù dei principi di ragionevolezza, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell'amministrazione, gli estremi per la revisione del Provvedimento n. 13 Prot 12404 del 11 luglio 2019 nella parte in cui si dispone l'esclusione dell'operatore economico S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO s.r.l. in r.t.p. con La.Sp.ed Tirreno s.r.l. e con Francesco Ucci del Lotto 2 della Procedura in oggetto;

determina

di annullare in via di autotutela ed in virtù dell'Interesse Pubblico il Provvedimento n. 13 Prot 12404 del 11 luglio 2019 nella parte in cui dispone l'esclusione del RT S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO s.r.l. in r.t.p. con La.Sp.ed Tirreno s.r.l. e con Francesco Ucci e dispone previa regolarizzazione della documentazione già presentata;

di ammettere alla procedura:

per il Lotto 2:

20 S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO s.r.l. in r.t.p. con La.Sp.ed Tirreno s.r.l. e con Francesco Ucci

di dare atto che ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia sito in Bari avverso l'esclusione disposta con il presente provvedimento entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo committente www.agenziademanio.it;

di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, ubicata in Via Amendola 164/D, secondo le modalità di legge.

Il Direttore Regionale
Dott. Vincenzo Capobianco

Il Responsabile della u.o. STE: ing. Davide Ardito

Il R.U.P.: ing. Leonardo Trentadue